

# COMUNE DI GALLIATE LOMBARDO Provincia di Varese

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

# N. 22 del Registro Deliberazioni

OGGETTO: TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI "TARES" - APPROVAZIONE REGOLAMENTO E DETERMINAZIONE DELLE RATE DI VERSAMENTO.

Il giorno NOVE del mese di OTTOBRE 2013 alle ore 20.30, nella sede Comunale.

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica di prima convocazione.

#### Risultano:

Numero d'ordine		Presenti	Assenti
1 2 3 4 5 6 7	Macchi Barbara Tibiletti Carlo Polinelli Riccardo Martina Luigina Fattori Paola Tibiletti Antonio Tomasetti Valentina	SI SI SI SI SI SI	
	Totale	07	00

Assiste il Segretario Comunale Dott. Carla Amato.

Il Sindaco Dott. Barbara Macchi assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno :

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 09/10/2013 OGGETTO: TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI "TARES" -APPROVAZIONE REGOLAMENTO E DETERMINAZIONE DELLE RATE DI VERSAMENTO.

Il Sindaco illustra l'argomento rilevando che il regolamento è stato steso nel rispetto delle norme vigenti con opportune semplificazioni elaborate da COINGER e dai responsabili degli uffici tributi dei vari comuni. Esplicita i criteri del regolamento per le utenze domestiche e utenze non domestiche e relative quota fissa e variabile.

Si sofferma in particolare sulla determinazione delle rate di versamento e propone :

- 16/11/2013 acconto del 50%

- 16/02/2014 saldo unitamente alla quota di € 0,30/mq il cui gettito viene attribuito interamente allo Stato

Tutto ciò premesso;

### IL CONSIGLIO COMUNALE

Udito l'intervento del Sindaco;

Visto l'art. 14 del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. 214/211, e smi, con il

quale viene, tra l'altro, stabilito che :

- comma 1 . A decorrere dal 01/01/2013 è istituito in tutti i comuni del territorio nazionale il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale, e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni.

   TARES
- comma 22. Con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, il consiglio comunale determina la disciplina per l'applicazione del tributo, concernente tra l'altro:

a) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;

b) la disciplina delle riduzioni tariffarie;

c) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;

d) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

e) i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo.

- comma 23. Îl consiglio comunale deve approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall'autorità competente.
- comma 24. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, i comuni stabiliscono con il regolamento le modalità di applicazione del tributo, in base a tariffa giornaliera. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.

- comma 25. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno,

maggiorata di un importo percentuale non superiore al 100 per cento.

- comma 35. I comuni, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, possono affidare, fino al 31/12/2013, la gestione del tributo o della tariffa di cui al comma 29, ai soggetti che, alla data del 31/12/2012, svolgono, anche disgiuntamente, il servizio di gestione dei rifiuti e di accertamento e riscossione della TARSU, della TIA 1 o della TIA 2. Il versamento del tributo, della tariffa di cui al comma 29, nonché della maggiorazione di cui al comma 13 è effettuato, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del D.Lgs. 09/07/1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili. Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Direttore dell'Agenzia delle entrate e sentita l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, sono stabilite le modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, prevedendo anche forme che rendano possibile la previa compilazione dei modelli di pagamento. Il tributo e la maggiorazione, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, sono versati esclusivamente al

ES" -

vigenti omuni. fissa e

te allo

on il

e dei ente uni.

o, il uti;

iva era

ne di tà

ni a.

1 1 comune. Il versamento del tributo, della tariffa di cui al comma 29 nonché della maggiorazione di cui al comma 13 per l'anno di riferimento è effettuato in quattro rate trimestrali, scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre. I comuni possono variare la scadenza e il numero delle rate di versamento.

Per l'anno 2013, i termini di versamento delle rate vengono così stabilite :

- 1 rata pari al 50% del tributo

16/11/2013

- 2 rata pari al saldo di quanto dovuto, unitamente all'importo della quota a favore dello Stato per i servizi indivisibili il

16/02/2014

- comma 46. A decorrere dal 01/01/2013 sono soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza.

Evidenziato pertanto che al 31/12/2012 cessa l'applicazione della TARSU;

Tenuto conto che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs.15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :

- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

Visto l'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della Legge 23/12/2000, n. 388, è sostituito dal seguente:

"16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 28/09/1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".

Considerato che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del D.Lgs.n. 446/1997;

Preso atto che il regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 01/01/2013, data di istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi "TARES";

Tenuto conto che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, e dell'art. 14 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni con la Legge 22/12/2011 n. 214 e smi, ed alla Legge 27/07/2000, n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

Visto l'art. 8 del D.L. 31/08/2013, N. 102, che stabilisce che per l'anno 2013 è ulteriormente differito al 30/11/2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Visto il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti ai sensi dell'art.239 del Dlgs 267/00;

Visti i pareri espressi dal Responsabile dei servizi ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs 267/2000, così come sostituito dall'art. 3 del D.L. 174 del 10/10/2012:

Con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi e forme di legge;

- 1) DI APPROVARE il Regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi "TARES", composto da n. 44 articoli e due allegati (A e B), che allegati al presente atto ne formano parte integrante e sostanziale.
- 2) DI DARE ATTO che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 01/01/2013, data di istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi "TARES";
- 3) DI INVIARE la presente deliberazione regolamentare, relativa al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi "TARES", al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;
- 4) DI DETERMINARE per l'anno 2013 le rate di scadenza del tributo come segue :

- 1 rata pari al 50% del tributo

16/11/2013

- 2 rata pari al saldo di quanto dovuto, unitamente all'importo della quota a favore dello Stato per i servizi indivisibili il

16/02/2014

T

5) DI DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/00, con successiva votazione ad esito unanime e favorevole.

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 09/10/2013 OGGETTO: TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI "TARES" -APPROVAZIONE REGOLAMENTO E DETERMINAZIONE DELLE RATE DI VERSAMENTO.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE Dott. Barbara Macchi



IL SEGRETARIO COMUNALE Dott Carla Amato

#### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che il presente verbale è stato affisso all'Albo pretorio in questo Comune il giorno 16 077, 20131 e vi rimarrà affisso per 15 gg. consecutivi.

Li, 1 6 017. 20131



#### CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il presente atto è esecutivo in data \_\_\_\_\_09/10/2013

<x> immediatamente esecutivo (art. 134 comma 4 D.Lgs. n. 267/00)

< > a seguito di pubblicazione per 10 gg. (art. 134 comma 3 D.Lgs. n. 267/00)

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Carla Amato

T.